

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Attività
europee, per la gestione del Fondo di sviluppo e coesione
Nazione e per il Fondo di sviluppo e coesione
MUR



DIREZIONE DIDATTICA CASTROVILLARI 2

Via Delle Orchidee, 7 - 87012 Castrovillari (CS)

e-mail csee59100x@istruzione.it - pec: csee59100x@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: csee59100x - CF: 83002260780 - Codice Univoco: UFESEI

www.ddcastrovillari2.gov.it



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE
DIRIGENTE SCOLASTICO	RSU
Dott.ssa Elena PAPPALARDO	<ul style="list-style-type: none">• ROSAMARIA LUCIA RUBINO• MARIAROSARIA STABILE• MARIA FRANCA FANTONI
OOSS	
CISL	ASSENTE
CGIL	ASSENTE
UIL	ASSENTE
SNALS	ASSENTE
GILDA/UNIAMS	ASSENTE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "Direzione didattica Castrovillari 2".
2. Il presente contratto si compone di n. 31 articoli.
3. Il contratto dispiega i suoi effetti per il triennio 2018/2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2019, resta in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
6. Il testo del contratto di istituto viene inviato dal Dirigente scolastico, entro dieci giorni:
 - al Collegio dei Revisori per il controllo di legalità finanziaria accompagnato da una propria relazione e da una relazione tecnico - finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);
 - al Dipartimento della Funzione pubblica;
 - alla Ragioneria Generale dello Stato.

Qualora il Collegio dei Revisori certifichi la non compatibilità dei costi o la presenza di clausole contenenti oneri non previsti nella contrattazione, il dirigente comunica tempestivamente tali rilievi alle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione.

Trascorsi 30 giorni, senza che siano comunicati rilievi da parte dei sopracitati soggetti, il Contratto diviene efficace ed esecutivo.

Art. 2 - Interpretazione autentica

- ~~1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.~~
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto, se richiesta da una delle parti, può aver luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

R/L
c.m.s.c.s.vole

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

- contrattazione integrativa;
- informazione preventiva;
- procedure di concertazione;
- informazione successiva;
- interpretazione autentica;
- confronto (art. 6 - CCNL 2016 - 2018).

Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:

- a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
- 2.** Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
- 3.** In caso di richiesta di confronto da parte della RSU, il dirigente indice la riunione entro 5 giorni dalla richiesta.
- 4.** Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro.
- 5.** In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
- 6.** Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Art. 5 - Informazione

- 1.** L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
- 2.** Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
- 3.** Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 - Confronto

- 1.** Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016 - 2018 al quale si rinvia integralmente.
- 2.** Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);

R. D. - Auspicio

- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22, c. 8 lett. b4).

Art. 7 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto **non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica**. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 30 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. **Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie**, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono della bacheca sindacale situata in tutti i plessi e presente sul sito web della Direzione didattica Castrovillari 2 e sono responsabili dell'invio dei documenti per i quali chiede la pubblicazione.
2. Ogni documento pubblicato alla bacheca fisica e virtuale di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo redige, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale la Biblioteca scolastica situata nel plesso della scuola primaria di Morano Calabro, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente informa la RSU sulle notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno tramite la pubblicazione nella bacheca di cui al punto 2.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro e scioperi

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL - Comparto istruzione e ricerca 2016 - 2018.

2. **Le assemblee sindacali non possono superare il numero di due al mese, indipendentemente dal fatto che siano indette per tutto il personale scolastico o per ciascuna categoria di personale (docenti o A.T.A.).**
3. **La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.**
4. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
5. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione deve essere espressa con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione di adesione nei termini previsti implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il regolare orario di lavoro.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il servizio all'ora indicata di fine dell'assemblea nella classe o nel settore di competenza.

Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per singolo plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. Nei plessi in cui è in servizio un'unica unità, la partecipazione sarà subordinata alla possibilità di sostituzione con personale di altri plessi, in cui sono presenti più unità che non hanno aderito all'assemblea.

Art. 10 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. **Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente** in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. **I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno cinque giorni di anticipo.**
3. **Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale.** La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 11 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, **la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.**
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 12 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel **contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche le prestazioni indispensabili in caso di sciopero** sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990:
 - per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratori Scolastici per ogni plesso sede di scrutinio;
 - per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: n. 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede di mensa;
 - per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall'accordo integrativo: il DSGA e n. 1 Assistente amministrativo.
2. L'individuazione del personale ATA destinato alla formazione del contingente avverrà prioritariamente su dichiarazione volontaria e successivamente su rotazione in base all'ordine alfabetico.

R.R.L.
C.D.S. 10/12

3. Il personale Ata che non aderisce allo sciopero e presta servizio in un plesso in cui tutti i docenti hanno aderito allo sciopero può essere destinato ad altra sede con compiti di assistenza e non di sostituzione delle mansioni dei colleghi in sciopero. Possono essere operate sostituzioni tra docenti o variazioni all'orario di servizio tra chi non sciopera, fermo restando il rispetto dell'orario giornaliero complessivo individuale previsto e lo svolgimento esclusivo di compiti di vigilanza degli alunni.
4. Il Dirigente scolastico, verificate le adesioni comunicate volontariamente dal personale, comunica alle famiglie le modalità di erogazione del servizio scolastico, il quale potrà comportare la sospensione parziale o totale delle lezioni. I docenti sono tenuti a trasmettere alle famiglie le comunicazioni ricevute dal Dirigente.

in loco
fe. 15
o M

TITOLO TERZO

CONGEDI PARENTALI, FERIE, FESTIVITÀ, PERMESSI RETRIBUITI, PERMESSI BREVI, ASSENZE PER MALATTIA, ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO, FERIE, PERMESSI E ASSENZE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Art. 13 - Diritti del lavoratore

I congedi, le ferie, le festività, i permessi giornalieri e brevi sono fruiti dal lavoratore nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del CCNL - Comparto scuola 2006 - 2009.

Per il personale A.T.A., si applicano inoltre le disposizioni integrative previste dagli artt. 31, 32 e 33 del CCNL - Comparto istruzione e ricerca 2016 - 2018.

Art. 14 - Ferie e permessi

1. Le richieste di ferie e permessi devono essere inoltrate dal lavoratore al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima della fruizione, onde favorire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione scolastica. Solo in casi eccezionali e documentabili, i permessi e le ferie potranno essere concessi anche senza il rispetto della tempistica sopra detta.

Per il personale docente, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 c. 9 del CCNL 2007, i docenti possono fruire di ferie durante le lezioni con obbligo di corredare la relativa richiesta con documentazione giustificativa dell'assenza ovvero con la presentazione di idonea autocertificazione.

2. La fruizione di permessi previsti dall'art. 33 c. 3 della legge n. 104/1992, avviene mediante una programmazione mensile da comunicare al Dirigente scolastico all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

3. La fruizione dei permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL - Comparto scuola 2006 - 2009 devono essere preventivamente ed espressamente autorizzati dal Dirigente scolastico o, in subordine, dai due Collaboratori della Dirigenza. Pertanto, la semplice presentazione della richiesta, non seguita da esplicita autorizzazione, non implica di per sé avvenuta concessione.

4. La richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione agli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività (Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, di interclasse, intersezione, programmazione settimanale, riunione per dipartimenti), deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e per comprovate ragioni di forza maggiore (ad es.: visita medica specialistica; malessere; gravi problemi familiari e/o personali, ecc.) da documentare in maniera circostanziata (attestato visita specialistica, certificato medico...), anche mediante autocertificazione. L'eventuale richiesta di assenza/esonero dall'attività collegiale dovrà essere presentata al massimo entro le ore 12.00 del giorno in cui è previsto l'impegno.

5. Nel periodo estivo, dal 30 giugno al 31 agosto, compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA:

- può frazionare le ferie in più periodi che, normalmente, saranno fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni e nei prefestivi.
- Ogni unità di personale richiede almeno 20 giorni lavorativi di ferie con la presenza in servizio di almeno 2 collaboratori scolastici e n. 2 assistenti amm.vi.
- La richiesta dovrà essere effettuata entro il 15 maggio ed il Piano ferie sarà predisposto dal DSGA ed approvato dal dirigente scolastico entro il 10 giugno 2019.
- La richiesta di brevi periodi di ferie deve essere presentata almeno 3 giorni prima della fruizione e saranno concessi sia compatibilmente con le esigenze di servizio, sia salvaguardando il numero minimo di personale in servizio (n. 2 collaboratori scolastici e n. 2 assistenti amm.vi).
- Le brevi assenze devono essere comunicate anche verbalmente al DSGA e autorizzate dallo stesso purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio in ogni plesso.
- E' possibile assicurare il servizio con un solo assistente amministrativo nella seconda e terza settimana del mese di agosto.

- Nel caso in cui tutto il Personale di una qualifica richieda lo stesso periodo e non sia possibile assicurare i servizi previsti dal presente contratto, i dipendenti saranno invitati a modificare la richiesta su base volontaria. In mancanza di disponibilità, le ferie saranno modificate d'ufficio, adottando il criterio della rotazione annuale, partendo dalla graduatoria interna di istituto e tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo, al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie con i figli e/o il coniuge/convivente.
- 6. La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni dei permessi per l'aggiornamento, nel corso dell'anno scolastico, per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio previsto dal CCNL vigente, è autorizzata per i corsi organizzati o autorizzati da:
 - ATP, U.S.R. o M.I.U.R.
 - Altre amministrazioni pubbliche (Università, enti qualificati autorizzati presso M.I.U.R.);
 - in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF;
 - organizzati a livello di scuola o da scuole viciniori;
 - organizzati da Associazioni anche private riconosciute e con comprovata esperienza nel settore della formazione.

Le iniziative devono riguardare tematiche strettamente professionali o trasversali miranti al potenziamento della qualità professionale, ai processi innovativi in atto e al potenziamento dell'offerta didattica.

Nello specifico, per la partecipazione ai suddetti corsi si devono concretizzare la:

- possibilità di essere sostituiti durante l'assenza con personale interno senza oneri per l'amministrazione scolastica;
- coerenza del corso di formazione con l'incarico che si svolge all'interno dell'istituzione.

Fatte salve le esigenze di servizio, nel caso pervengano più domande per la stessa giornata, l'individuazione dei docenti sarà autorizzata, a discrezione del Dirigente Scolastico, in funzione delle esigenze formative dell'Istituto. Al rientro in sede i docenti esonerati dovranno presentare all'Ufficio l'attestato di partecipazione alle iniziative di formazione e di aggiornamento e produrre materiale sul corso.

TITOLO QUARTO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 CCNL del Comparto scuola 2006 -2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 - Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale ATA.

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

LAVORO STRAORDINARIO

COLLABORATORI SCOLASTICI: si fa ricorso a tali prestazioni per sostituzione di più colleghi assenti, riunioni ed altre attività che non possono essere programmate in anticipo.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: si fa ricorso a tali prestazioni per sostituzione di più colleghi assenti, e per particolari necessità in ordine all'espletamento di pratiche urgenti ed indifferibili.

INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO

2. In caso di assenza inferiore a 7 giorni di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, le sostituzioni avvengono con l'intensificazione del lavoro del personale presente a turnazione se trattasi di più giorni oppure con lavoro straordinario secondo i seguenti criteri. costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza.

COLLABORATORI SCOLASTICI:

- sostituzione del personale assente con quello in servizio nello stesso plesso mediante spostamenti di turni secondo criteri di rotazione tra il personale o disponibilità volontaria; mediante variazione di orari secondo il criterio della flessibilità con prolungamento e/o anticipo dell'orario stabilito;
- Utilizzazione del personale di altro plesso che, per le mansioni e il servizio che svolge, potrà essere spostato senza generare disservizio.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: le sostituzioni avvengono con l'intensificazione del lavoro del personale presente salvaguardando le priorità e le scadenze e variando, se necessario, l'orario di lavoro al fine di garantire la funzionalità dell'Ufficio. L'intensificazione del lavoro avverrà a turnazione.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

COLLABORAZIONI PLURIME

4. Per particolari attività il dirigente, sentito il DSGA, può assegnare incarichi al personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL Comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 17 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità, della regolarità e della qualità dei servizi.

Il dirigente scolastico, acquisito il parere del DSGA, dà riscontro formale alla richiesta entro 10 (dieci) giorni.

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- la flessibilità non potrà riguardare il personale addetto all'apertura/chiusura dei plessi scolastici, all'avvio/chiusura delle operazioni di segreteria necessarie al regolare funzionamento degli uffici;
- la flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza di un'unità a presidio del servizio.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali.

- Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nell'area riservata docenti e/o sulla bacheca del sito web della scuola, con i giorni di preavviso previsti per legge o dai regolamenti.
- Le comunicazioni pubblicate sul sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del sito web deve essere costante e frequente.

Diritto alla disconnessione

- La comunicazione tramite i "canali sociali" non richiede la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. È possibile quindi inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. Pertanto, trattandosi di trasmissione di messaggi che non richiedono la connessione contemporanea, le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) possono essere pubblicate sul sito istituzionale, sul registro elettronico o inoltrate al personale tramite la posta elettronica, altre piattaforme tramite qualunque supporto senza alcun limite di tempo, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi stabiliti.
- Gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica del personale vanno dalle 08.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì e, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il sabato.
- I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali e responsabili di plesso, i docenti che hanno compiti organizzativi possono essere contattati anche fuori dai suddetti limiti temporali, per esigenze urgenti.
- Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori in qualsiasi momento, anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico e/o economico.
- È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati per ragioni di sicurezza ed emergenza o in caso di urgenze indifferibili.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Tecnologie nelle attività d'insegnamento

- Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico.
- I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

2. Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento

- I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche sempre che tale occupazione non riduca l'ora di lezione in un tempo massimo di 10 (dieci) minuti. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali all'insegnamento. Tanto alla luce della consolidata esperienza

che la compilazione del registro elettronico ottimizza la prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle attività funzionali all'insegnamento e globalmente migliorando il servizio scolastico.

3. Tecnologie nelle attività amministrative

- Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii).
- La formazione in servizio del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema Istruzione.

RRL - Mancefer - quest'anno

TITOLO QUINTO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 - Fondo per il salario accessorio
(Comprensivo delle economie a.s. 2017/2018)

1. Il Fondo per il salario accessorio è complessivamente determinato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro, in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse.

Art. 21 - Finalizzazione del salario accessorio

3. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
4. Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del PTOF, definito dagli Organi Collegiali della scuola.
5. Le risorse disponibili sono inoltre finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22 - Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono determinate secondo le seguenti tabelle:

Istituto Comprensivo	Organico di diritto
Sedi di erogazione del servizio	4
Totale Docenti	48
Totale Personale ATA	13
Totale addetti	63

2. Le economie del FIS 2017-2018 ammontano a € 1.833,71 (L.D.) - € 2.433,33 (L.S.) e riguardano le attività in genere previste dalla ripartizione del FIS dello scorso anno.
3. Il fondo contrattato per l'anno scolastico 2018 - 2019 risulta organizzato come dettagliato nei punti successivi;

4. Le somme previste nel Fondo di Istituto saranno erogate direttamente dal MEF attraverso il "cedolino unico", previa apposita rendicontazione e verifica dell'effettivo svolgimento delle attività, dei tempi impiegati e del raggiungimento degli obiettivi fissati nella lettera di incarico.
5. Le risorse saranno utilizzate per retribuire le attività aggiuntive necessarie per la realizzazione del PTOF indicate nei progetti/attività da inserire nel Programma annuale.
6. Le risorse per le funzioni strumentali, gli incarichi specifici del personale ATA, le ore eccedenti sono quelle derivanti dai finanziamenti ministeriali, calcolati sulla base dei parametri indicati dall'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le Organizzazioni Sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2018/2019 n. 19270 del 28.07.2017 e comunicati con prot. MIUR 19270 del 28/09/2017 (assegnazione periodo settembre-dicembre 2017 e gennaio-agosto 2018 del FIS per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti).
7. Le economie sono calcolate sulla base delle risultanze del cap. 2556 relative alla Direzione didattica Castrovillari 2. Qualora dovessero pervenire ulteriori fondi oltre quelli assegnati con le comunicazioni suindicate, le parti torneranno a riunirsi per un'ulteriore sequenza contrattuale, nella quale verranno applicati i parametri di distribuzione delle risorse pervenute definiti nella presente contrattazione.
8. Per le posizioni economiche si fa riferimento a quanto stabilito nell'Accordo 25.07.2008.

Art. 23 - Accesso al Fondo di Istituto - DSGA

- I. Con riferimento alla sequenza contrattuale personale ATA del 25 luglio 2008, articolo 62 CCNL 2006/09, art.3 (accesso al fondo di istituto del DSGA), al DSGA si riconosce, dal 1 settembre 2008 una nuova indennità di direzione che assorbe il compenso (100 ore) per le prestazioni aggiuntive a carico del FIS. Tale indennità prevede una quota fissa e una parte variabile a carico del Fondo di Istituto, determinata secondo i seguenti parametri.

Ex tab. 9 seq. FIS del 25.07.2008	€ 750,00 (L.D.) € 995,25 (L.S.)	SPETTANTE IN MISURA UNICA
Complessità organizzativa	€ 30,00 (L.D.)	VALORE UNITARIO DA MOLTIPLICARE PER IL NUMERO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA IN ORGANICO DI DIRITTO n. 55 / € 30 = € 1.650,00

La somma prevista per l'indennità di direzione ammonta a € 2.400,00 (L.D.) - € 3.184,80 (L.S.).

2. Al DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati, da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di Istituto. È comunque possibile la retribuzione per incarichi pagati con i fondi ordinari della scuola per la formazione del personale ATA e per progetti finanziati con i fondi della legge 440/97.

Art. 24 - Compensi al personale docente di cui all'art. 34 CCNL

1. La parte sindacale prende atto della avvenuta individuazione dei collaboratori del dirigente scolastico, già comunicata nel Collegio dei docenti del 5 Settembre 2018.
2. La misura dei compensi da corrispondere al personale docente della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art. 34 CCNL, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali è fissata in un numero di ore pari a 100 (1° Collaboratore)

Art. 25 - Criteri generali di accesso al fondo - DOCENTI e ATA

1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle diverse aree di personale, definite in coerenza con il PTOF.
2. Al fondo possono accedere tutti i dipendenti del comparto scuola, sia a tempo determinato che indeterminato, in relazione alle attività svolte e secondo i compensi tabellari previsti dal CCNL.
3. Le risorse assegnate alla scuola con il Fondo di Istituto sono divise nelle seguenti percentuali:
 - 70% docenti;
 - 30% personale ATA.
4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo complessivo per la contrattazione

integrativa dell'anno scolastico successivo sono destinate alla stessa tipologia di personale / sono ridistribuite in base alla proporzione di cui al punto 2.

5. Fatte salve le somme erogate con specifico vincolo di destinazione, in sede di contrattazione potranno essere definite diverse modalità di distribuzione delle singole voci componenti la dotazione erogata dallo Stato per il miglioramento dell'offerta formativa.
6. Con riferimento all'organizzazione del lavoro del **PERSONALE DOCENTE**, il Dirigente scolastico individua i suoi Collaboratori, i Responsabili di plesso, i preposti per la sicurezza e tutte le figure professionali, salvo verifica delle risorse umane, economiche e finanziarie, necessarie a garantire il successo formativo degli alunni e l'organizzazione efficiente, secondo il funzionigramma / organigramma della scuola approvato dal Collegio docenti.
7. Il Dirigente scolastico individua il personale a cui affidare lo svolgimento di tali attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei seguenti criteri:
 - disponibilità scritta o espressa in sede collegiale dagli interessati;
 - competenza specifica;
 - esperienza maturata;
 - anzianità di servizio;
 - rotazione negli incarichi (salvo presentazione di domande da parte di docenti diversi).
8. Per l'articolazione dell'orario di lavoro per le attività aggiuntive si rimanda a quanto stabilito dalla legge e dai contratti. Nell'articolazione dell'orario di servizio si terrà conto dei seguenti criteri generali:
 - Necessità organizzative e funzionali della scuola.
 - Equità nel carico orario di lavoro.
 - Turnazione dei giorni liberi.
 - Numero massimo di pomeriggi per chi opera su più di 4 sezioni/classi;
 - Preferenze espresse dai docenti.
 - Nel caso di un'eccedenza di richieste per lo stesso giorno libero avranno la precedenza i docenti con mandato politico, Legge 104.
9. Per l'organizzazione del lavoro e l'articolazione dell'orario del **PERSONALE ATA** il DSGA formulerà una proposta di piano delle attività contenente la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l'organizzazione dei turni e degli orari per tutti i plessi. Tale proposta scaturisce dall'analisi dei bisogni di funzionamento della scuola e della quantificazione dei carichi di lavoro tenendo conto dell'orario complessivo di apertura del servizio, del numero di classi, di altri locali, di palestre e della struttura degli edifici.
10. Gli eventuali, impegni derivanti da specifiche convenzioni con l'EE.LL. (es. funzioni miste) l'impegno del personale andrà retribuito facendo riferimento alla specifica Convenzione stipulata con il soggetto terzo.
11. Precisamente, le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/2019 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (comprendente degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 31.551,05 ✓
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.645,47 ✓
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 1.772,10 ✓
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) ORE ECCEDENTI	1.158,86
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	649,54 ✓

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	=====
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
TOTALE	€ 38.777,02
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.433,33 (30% ATA)
TOTALE COMPLESSIVO	€ 41.210,35

1. I parametri per la costituzione del Fondo di istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007), sono stati comunicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota n. 19207 del 28/09/2018
2. **Finalizzazioni** - Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione anche con il P.T.O.F.
3. Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato.

• **Personale docente:**

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	5.782,40
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	6.453,59
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	=====
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	=====
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 2.322,25
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	=====
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	=====
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	7.431,20
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.645,47 ✓
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	649,54 ✓
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
TOTALE COMPLESSIVO	26.284,45

• **Personale ATA:**

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 8.184,27 ✓
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	=====
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 3.184,80 \
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 535,05 ✓
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	=====
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	=====
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 1.772,10 ✓
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	=====
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
TOTALE COMPLESSIVO	13.676,22 ✓

4. A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 41.210,35, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 39.960,67, (in percentuale: 96,95% %).

Art. 26 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. Per il personale docente, le risorse potranno essere erogate esclusivamente per attività di formazione previste nel piano annuale di formazione.

Art. 27 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente - EURO 9.123,79

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17 c. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c 4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018.
4. I punteggi da attribuire, a seguito di presentazione di documentazione a supporto della candidatura al bonus, si ripartiscono secondo i punteggi massimi così espressi:
 - qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'Istituzione Scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti - **MAX 40**;
 - risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni, dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche - **MAX 30**;
 - responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del Personale - **MAX 20**;
 - il dirigente scolastico può attribuire un punteggio, da assegnare sulla base di una motivata valutazione, afferente i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al

potenziamento delle competenze degli alunni, dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche, fondata sullo Spirito di iniziativa (da 0 a 4 pt), Spirito di collaborazione - condivisione con colleghi della performance complessiva del docente (da 0 a 3 pt), Carico di lavoro - impegno profuso (da 0 a 3 pt) e - **MAX 10**

- Criteri per la valutazione dello **spirito di iniziativa**
 - ❖ **punteggio 0:** il docente ha partecipato alle attività ma non ha dimostrato spirito d'iniziativa attraverso la promozione di nuove progettualità verso l'Istituto;
 - ❖ **punteggio 1:** il docente ha dimostrato spirito di iniziativa attraverso la promozione di una progettualità nuova per l'Istituto;
 - ❖ **punteggio 2:** il docente ha dimostrato un discreto spirito di iniziativa attraverso la promozione di più di una progettualità nuova per l'Istituto;
 - ❖ **punteggio 3:** il docente ha dimostrato un ottimo spirito di iniziativa attraverso la promozione di più di una progettualità nuova per l'Istituto;
 - ❖ **punteggio 4:** il docente ha dimostrato uno spirito di iniziativa eccellente, attraverso la promozione di più progettualità innovative per l'Istituto che hanno comportato un elevato impatto sul miglioramento organizzativo e didattico della scuola.
- Criteri per la valutazione dello **Spirito di collaborazione-condivisione:**
 - ❖ **punteggio 0:** il docente ha svolto il suo lavoro in aula e ha partecipato alle attività collegiali, ma non ha partecipato ad attività progettuali d'Istituto, anche per classi aperte;
 - ❖ **punteggio 1:** il docente ha dimostrato un adeguato spirito di collaborazione attraverso la partecipazione a una progettualità d'Istituto;
 - ❖ **punteggio 2:** il docente ha dimostrato un ottimo spirito di collaborazione, attraverso la partecipazione a più di una progettualità d'Istituto;
 - ❖ **punteggio 3:** il docente ha dimostrato uno spirito di collaborazione eccellente, attraverso la partecipazione, in qualità anche di tutor formatore, a progettualità innovative per la disseminazione di "Buone prassi", a vantaggio dello sviluppo delle competenze dei pari, contribuendo al miglioramento della performance individuale dei docenti.
- Criteri per la valutazione del **carico di lavoro-impegno profuso:**
 - ❖ **punteggio 0:** il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula e ha partecipato alle attività collegiali, ma senza approfondire un particolare impegno aggiuntivo;
 - ❖ **punteggio 1:** il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula e ha partecipato alle attività collegiali con adeguato impegno;
 - ❖ **punteggio 2:** il docente ha dimostrato un particolare impegno attraverso la partecipazione a diverse progettualità d'Istituto che hanno aumentato il carico di lavoro connesso alla funzione docente, anche in termini di flessibilità oraria;
 - ❖ **punteggio 3:** il docente ha dimostrato un alto senso di responsabilità, attraverso la partecipazione a più di una progettualità d'Istituto e assumendo incarichi organizzativi che hanno notevolmente accresciuto il carico di lavoro connesso alla propria funzione docente.
- Con riferimento all'elenco di cui all'art. 5, **si determina la percentuale del 35%** della totalità dei docenti destinatari del bonus premiale. Nell'ambito dei docenti con punteggio più alto individuati in base alla suddetta percentuale, si stabiliscono due fasce tra le quali ripartire il fondo, in termini di bonus premiale. Precisamente:
 - ❖ 1a fascia 30% dei docenti individuati. Ad essi è destinato, in parti uguali, il 50% del fondo di cui all'art. 3;
 - ❖ 2a fascia 70% dei docenti individuati. Ad essi è destinato, in parti uguali, il restante 50% del fondo di cui all'art. 3.
- il compenso minore lordo non potrà essere inferiore a 300,00 €, quello maggiore non potrà essere superiore a 1.000,00 €.

Art. 28 - Criteri generali per l'attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari

1. Le risorse derivanti dall'attuazione di progetti nazionali e comunitari sono utilizzate per compensare le attività aggiuntive del personale docente e/o ATA coerentemente con le competenze professionali richieste e gli incarichi funzionali all'attività programmata attribuiti.

2. Il personale docente coinvolto nei Progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, previa selezione a mezzo Avvisi interni ed eventualmente esterni (ad eccezione del dirigente scolastico e del DSGA), n saranno retribuiti con le Spese di gestione previste in base alle seguenti percentuali:

- dirigente scolastico - 10%;
- DSGA - 8%;
- figura di supporto e referente per la valutazione - 5%.

Tali compensi possono essere rivisti in difetto alla luce della logica dei costi standard imposta dalla Programmazione 2014 – 2020 dell’Unione Europea.

Gli Assistenti amm.vi e collaboratori scolastici percepiranno il compenso in base a un numero di ore congruo per il successo del Progetto. L’entità del monte ore sarà stabilito di volta in volta.

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. Gli incarichi si ispirano a criteri utili a:
 - espletare il regolare funzionamento amministrativo e didattico;
 - espletare le pratiche nei tempi dovuti rispettando le scadenze normative;
 - perseguire la trasparenza amministrativa e l’informazione nell’ottica di una scuola autonoma e responsabile.

Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

INTENSIFICAZIONE

1. Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo, nella forma di intensificazione della prestazione, sono calcolate nella misura di **0,30 minuti giornalieri per ogni unità assente dello stesso profilo professionale.**

STRAORDINARIO

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, **possono essere compensate con recuperi solo se essi sono compatibili con le esigenze di servizio. Saranno remunerati, in ogni caso, fino al raggiungimento del limite stanziato per lo straordinario del personale ATA.**
3. Ogni unità di personale deve effettuare il lavoro indicato nel piano di lavoro ed ha **responsabilità diretta nell’espletamento dei rispettivi compiti.**
4. Viene prevista anche un’incentivazione per il mantenimento del decoro della scuola e il discarico di beni obsoleti e/o inservibili per il personale ATA (ass. amm.vi e coll. Scolastici).

Art. 31 - Incarichi specifici – 1.772,10

Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

1. **L’incarico specifico comporta l’assunzione di ulteriore responsabilità rispetto alle mansioni indicate dal profilo e lo svolgimento di particolari compiti.**
2. Nel limite delle risorse finanziarie assegnate e nel rispetto di quanto definito dalla contrattazione decentrata di istituto, **gli incarichi specifici sono considerati come facenti parte degli obblighi di servizio** conseguenti all’organizzazione del lavoro stabilita dalla contrattazione decentrata.
3. **Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono definite nella comunicazione del MOF.**

Art. 31 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. **I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.**
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 30 % di quanto previsto inizialmente.

TITOLO SESTO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Nella scuola viene designato RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Fermo quanto previsto dalle norme di Legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente scolastico. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio che possieda le necessarie competenze. In questa Istituzione scolastica il R.L.S. è l'ins Rosamaria Rubino.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto.
3. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs 81/08, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, sulla realizzazione e sulla verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al D.Lgs 81/08.
4. ~~Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.~~
5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 626/94 poi D.Lgs 81/08 e dal D.L. lavoro/sanità del M11/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
8. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
9. Il RLS in merito alle invasive richieste in materia di MISURE ANTINCENDIO previste dalla Nota dipvvf.DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005264.18-04-2018, nonché una sistematica collaborazione affinché ne sia data attuazione attraverso gli strumenti illustrati nella stessa Nota.

Art. 33 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate a cura del dirigente scolastico le seguenti figure previste dal D.L.81/2008 (ex 626):
 - RSPP Responsabile Servizio Prevenzione designato dal Dirigente.
 - RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
 - Preposti addetti al servizio di coordinamento prevenzione e protezione.
 - Addetti al primo soccorso.
 - Addetti al primo intervento antincendio.

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate con fondi, salvo verifica delle risorse economiche e finanziarie, a carico della scuola attraverso specifico corso con rilascio di attestato valido ai fini del D.L. 81/2008
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza di cui al D.Lgs 81/08.
4. Alle figure sensibili viene destinato un budget complessivo gravante sui fondi appositamente assegnati dal MIUR, se esistenti.

TITOLO SETTIMO NORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 34 - Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui le attività svolte siano inferiori a/ superiori alle ore previste, il dirigente potrà disporre, previa informazione alla parte sindacale, la compensazione tra le aree all'interno del compenso complessivamente definito per il comparto.

Il contratto viene sottoscritto il giorno 27/11/2018 alle ore 16,45.


PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Elena PAPPALARDO



PARTE SINDACALE


RSU Rosamaria RUBINO.....



RSU Mariarosaria STABILE.....



RSU Maria Franca FANTONI.....



SINDACATI TERRITORIALI

FLCCGIL
CISLSCUOLA
UILSCUOLA
SNALSCONFSAL
GILDA/UNIAMS